

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 marzo 2013.

Prosecuzione del programma pluriennale straordinario di investimenti in sanità (L. 67/1988) - Riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di un importo di 90.000.000 di euro per l'adeguamento a norma degli impianti antincendio (Articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 158/2012). (Delibera n. 16/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

Visto l'art. 2, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il quale prevede che, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dal citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, è ulteriormente elevato a 23 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione degli accordi di programma con le Regioni e l'assegnazione delle risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base all'effettiva disponibilità di bilancio;

Visto l'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) con il quale vengono incrementate a 24 miliardi di euro le risorse destinate al proseguimento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 e viene altresì previsto che il detto incremento sia destinato prioritariamente alle Regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro;

Visto altresì il comma 109 del richiamato art. 2 della legge n. 191/2009, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che, in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni con la legge 8 novembre 2012, n. 189, con il quale si dispone che, con specifica intesa della Conferenza Stato-Regioni, una quota delle risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi in sanità, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, viene quantificata e finalizzata agli interventi per l'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie;

Vista la delibera di questo Comitato n. 141/1999, art. 4 punto b), «Riordino delle competenze del CIPE», con la quale sono state devolute al Ministero della salute le funzioni di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia e tecnologie sanitarie, suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-bis, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che in sede di Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 7 febbraio 2013 (Rep. atti n. 38/CSR), è stata sancita l'intesa sulla ripartizione dell'importo di 90.000.000 di euro quale quota parte delle risorse residue del programma pluriennale di interventi in sanità da destinare all'adeguamento a norma degli impianti antincendio;

Vista la nota del Ministro della salute n. 1237 dell'8 febbraio 2013 con la quale viene trasmessa la proposta di riparto, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del richiamato importo di 90.000.000 di euro a valere sullo stanziamento aggiuntivo recato dalla citata legge finanziaria 2010 per il proseguimento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, importo finalizzato all'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie ai sensi del citato art. 6 del decreto-legge n. 158/2012;

Tenuto conto che il riparto delle risorse oggetto della presente delibera è stato effettuato in base al numero della popolazione totale residente a livello regionale al 1° gennaio 2011;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano vanno rese indisponibili;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in *G.U.* n. 122/2012);

Vista la nota n. 1096-P del 7 marzo 2013, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sullo stanziamento di 1.000.000.000 di euro, recato dall'art. 2, comma 69, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, una quota di 90.000.000 di euro viene destinata all'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 158/2012 richiamato in premessa ed è ripartita, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come segue:



REGIONI	RISORSE ASSEGNATE
PIEMONTE	6.763.684,87
VALLE D'AOSTA	191.767,02
LOMBARDIA	14.711.626,73
P.A. BOLZANO	736.068,40
P.A. TRENTO	780.178,51
VENETO	7.317.569,18
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.883.762,19
LIGURIA	2.526.682,29
EMILIA ROMAGNA	6.698.207,84
TOSCANA	5.709.059,55
UMBRIA	1.376.474,22
MARCHE	2.364.998,31
LAZIO	8.478.304,51
ABRUZZO	2.010.448,08
MOLISE	481.581,50
CAMPANIA	8.337.750,72
PUGLIA	5.970.195,83
BASILICATA	871.167,30
CALABRIA	2.944.693,57
SICILIA	7.367.035,68
SARDEGNA	2.478.743,70
TOTALE GENERALE	90.000.000,00

2. Le quote relative alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 richiamato in premessa.

Roma, 8 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 177

13A06125

